

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
PROVINCIA DI MILANO

REGOLAMENTO DISTRETTUALE
DI DISCIPLINA PER LA
CONCESSIONE DI PREVIDENZE
ECONOMICHE

Allegato a delibera C.C. N° 18 del 02-04-03

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giacomo dell'Olio



IL PRESIDENTE C.C.
F.to Vittorio Farchi

SETTORE SERVIZI SOCIALI



INDICE

- art. 1 - materia e disciplina del regolamento
- art. 2 - finalità
- art. 3 - destinatari
- art. 4 - limiti per l'erogazione di buoni socio assistenziali
- art. 5 - definizione di nucleo familiare
- art. 6 - ulteriori criteri selettivi per il calcolo isee ai fini dell'erogazione di contributi economici
- art. 7 - limiti di importo ed erogazione dei buoni socio assistenziali
- art. 8 - procedura per l'erogazione dei buoni socio assistenziali
- art. 9 - controlli e sanzioni
- art. 10 - norme integrative
- art. 11 - utilizzo dei dati personali
- art. 12 - norme generali
- art. 13 - albo beneficiari di provvidenze di natura economica
- art. 14 - applicazione e decorrenza
- art. 15 - pubblicità del regolamento

Art. 1 - MATERIA E DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990 e del Decreto Legislativo 109/1998 e seguenti integrazioni e modificazioni, i criteri e le modalità, condivise da tutti i 13 Comuni dell'ambito del distretto di Carate Brianza, per la concessione dei buoni sociali così come previsti dall'art. 22 della Legge 328/2000 e dalla Delibera di Giunta Regionale n. VII/7069 del 11.11.2001.

Art. 2 - FINALITÀ

Il buono socio assistenziale è una previdenza di natura economica erogata a seguito di una presa in carico del servizio sociale ed in base ad un progetto assistenziale individualizzato (PAI) volto a:

- sostenere i soggetti in condizione di fragilità sociale;
- permettere il mantenimento a domicilio di persone in difficoltà altrimenti a rischio di ricovero.

Art. 3 - DESTINATARI

Possono essere destinatarie del buono socio assistenziale le seguenti tipologie di persone residenti nei comuni del distretto di Carate Brianza:

- anziani (con età superiore a 65 aa) e persone invalide non autosufficienti o parzialmente autosufficienti con necessità di cura;
- famiglie con presenti nel nucleo familiare persone anziane o disabili con necessità di interventi di cura domiciliare o di trasporto ed accesso ai servizi non residenziali di sostegno, socializzazione, riabilitazione e promozione delle autonomie residue;
- singoli o nuclei familiari in carico ai servizi sociali in situazione di fragilità sociale in presenza o meno di minori;
- nuclei familiari con minori da 0 a 3 anni, per assicurare un sostegno economico adeguato, facilitare la conciliazione delle responsabilità genitoriali, favorire le pari opportunità e la prevenzione della vulnerabilità economica.

Art. 4 – LIMITI PER L'EROGAZIONE DI BUONI SOCIO ASSISTENZIALI

L'interessato al buono socio assistenziale deve presentare all'ufficio competente, o ai centri di assistenza fiscale, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) debitamente compilata, come da modello allegato a norma della Legge 4.1.1968, n. 15, del DPR 445 del 28.12.2000 e successive integrazioni e modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

La dichiarazione viene quindi elaborata utilizzando il sistema informatico all'uopo predisposto dall'INPS al fine di ottenerne l'attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Tale attestazione, della validità di 12 mesi, è poi contestualmente inserita nella banca dati del sistema informativo nazionale istituita dallo stesso INPS.

La banca dati INPS è accessibile da ogni Amministrazione Pubblica, anche ai fini dei controlli di cui al successivo art. 9.

Sarà cura dell'interessato segnalare eventuali variazioni significative anagrafiche, reddituali e patrimoniali, che portino a una modificazione dell'attestazione ISEE.

L'interessato dichiarerà altresì di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, potrebbero essere eseguiti controlli, anche da parte della Guardia di Finanza, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine, il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

L'interessato dichiarerà altresì di essere a conoscenza che i dati e le informazioni inerenti la dichiarazione ISEE, secondo quanto sopra specificato, vengono trattati e gestiti dal Comune o dall'agenzia esterna individuata dall'Ente, mediante collegamenti informatici, nel rispetto della Legge 675/1996 e del D.Lgs. 135/1999.

Sono esclusi dall'erogazione dei buoni socio assistenziali i singoli o i nuclei familiari aventi ISEE inferiore a € 3.286,00 (minimo vitale comunale) o superiore a € 15.560,00.

Art. 5 – DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

La valutazione della situazione economica di chi richiede il buono socio assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare quale risulta alla data della presentazione della domanda e come definito dal DPCM 242 del 4.4.2001.

In particolare, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare (secondo quanto risulta dallo stato di famiglia) composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

Art. 6 – ULTERIORI CRITERI SELETTIVI PER IL CALCOLO ISEE AI FINI DELL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

Per l'erogazione dei buoni socio assistenziali ai sensi del presente Regolamento, vengono stabiliti i seguenti ulteriori criteri selettivi.

Il richiedente dovrà indicare nell'apposita dichiarazione, allegato B del presente atto, la presenza delle seguenti entrate non figuranti nella DSU:

- a) indennità di accompagnamento o pensione di invalidità;
- b) contributi ad ogni titolo erogati da altri Enti (Provincia – Regione – Stato);
- c) redditi per lavori saltuari e precari;
- d) redditi ad ogni titolo percepiti anche provenienti da altro stato (redditi esteri, pensioni estere, vendite porta a porta, compensi erogati da società sportive dilettantistiche, ecc.).

L'Ufficio preposto, in base all'autocertificazione aggiuntiva, adegua il reddito ISE (Indicatore Situazione Economica), prima dell'applicazione dei parametri perequativi di nucleo, definendo così il nuovo Indicatore Socio Economico Equivalente da considerare ai fini dell'erogazione degli interventi economici di cui al presente Regolamento.

Art. 7 – LIMITI DI IMPORTO ED EROGAZIONE DEI BUONI SOCIO ASSISTENZIALI

I buoni socio assistenziali possono avere un importo minimo mensile pari a € 120,00 ed un importo massimo mensile pari a € 420,00.

Possono essere erogati per un minimo di 1 mensilità e per un massimo di 12 mensilità annue.

Art. 8 - PROCEDURA PER L'EROGAZIONE DEI BUONI SOCIO ASSISTENZIALI

L'erogazione dei buoni socio assistenziali è vincolata alla presa in carico da parte dei servizi sociali ed alla stesura di apposito Progetto Assistenziale Individualizzato da parte del personale preposto dei servizi sociali comunali sottoscritto per accettazione dall'interessato.

Al fine di rendere comparabili le singole erogazioni comunali occorre che il Progetto Assistenziale Individualizzato venga predisposto utilizzando i modelli allegati.

Il Progetto Assistenziale Individualizzato deve essere corredato dalla certificazione ISEE di cui al precedente art. 4 e dall'autocertificazione di cui all'allegato B.

Qualora sussistano situazioni di grave conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale del buono socio assistenziale, lo stesso potrà essere erogato a persona diversa dal richiedente, che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del beneficiario ed in conformità al piano di assistenza individuale stipulato.

Art. 9 – CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune potrà stipulare convenzioni o protocolli di intesa operativi con la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli relativi alla veridicità di quanto dichiarato.

Tali controlli potranno essere effettuati anche attraverso scambi di dati e informazioni con altre Pubbliche Amministrazioni.

Per le funzioni di controllo il Responsabile di Servizio potrà richiedere al cittadino la documentazione necessaria in ottemperanza a quanto previsto dal DPR 445/2000.

In caso di accertata non veridicità delle informazioni fornite a danno della Pubblica Amministrazione, fermo restando l'attivazione dei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali (DPR 445 del 28.12.2000), l'Amministrazione Comunale si comporterà come segue:

- per ciò che riguarda le prestazioni economiche si provvederà alla sospensione dell'erogazione, nonché alla eventuale riscossione coattiva delle somme dovute;
- per ciò che riguarda l'accesso agevolato ai servizi, l'interessato potrà continuare ad usufruire del servizio pagando la tariffa massima prevista per quel servizio, con l'obbligo di versare la maggiore somma dovuta anche per il periodo pregresso.

Art. 10 – NORME INTEGRATIVE

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione in relazione all'ISEE, troveranno applicazione previa modifica del presente regolamento, se non immediatamente attuabili.

Art. 11 - UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

Qualunque informazione relativa alla persona, di cui il servizio comunale venga a conoscenza, in ragione dell'applicazione del presente regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

E' ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale.

Art. 12 - NORME GENERALI

In ogni caso, previsto dal presente regolamento, l'erogazione del buono socio assistenziale non è dovuto, ma è subordinato alle effettive disponibilità finanziarie dei corrispondenti capitoli di bilancio dell'Ente.

Art. 13 - ALBO BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

E' istituito presso il Comune di Veduggio al Lambro l'Albo dei beneficiari di provvidenze economiche.

In detto Albo vengono annualmente indicati i soggetti a cui siano stati erogati i buoni socio assistenziali.

Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'Albo sono indicati: cognome e nome, anno di nascita, indirizzo, finalità dell'intervento in forma sintetica, importo e valore economico dell'intervento, disposizione in base alla quale è stato erogato l'intervento.

L'Albo è pubblico e può essere consultato da ogni cittadino.

Art. 14 - APPLICAZIONE E DECORRENZA

Il presente regolamento ha carattere sperimentale e validità per l'anno 2003, entrerà in vigore dalla data dell'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Art. 15 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/1990, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonché pubblicata sul sito internet del Comune.